



COMUNE DI
CERRO AL LAMBRO
(Città Metropolitana di Milano)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N° 9 DEL 27/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022;

L'anno duemilaventitre, addì ventisette del mese di Gennaio alle ore 13:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e sulla base di quanto disposto con Decreto Sindacale nr. 3/2022, è stata convocata in video conferenza la Giunta Comunale.

All'appello risultano

Presenti

DI CESARE GIANLUCA	Sindaco	SI
BEGHI ROSSANA	Vice Sindaco	SI
PELLEGRINI ANDREA	Assessore	NO
PISATI MAURO	Assessore	SI
VISCONTI VALENTINA	Assessore esterno	NO

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Russo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Gianluca Di Cesare nella sua qualità di Il Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13

aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi euro 5.241,76, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 5.241,76.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Inoltre, al fine di attuare la decisione adottata,

LA GIUNTA COMUNALE

Convenuta l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs, 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco
Gianluca Di Cesare
Atto Firmato Digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Russo
Atto Firmato Digitalmente



COMUNE DI
CERRO AL LAMBRO
(Città Metropolitana di Milano)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 10.

Area Economico Finanziaria

Oggetto : APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 - 229, LEGGE N. 197/2022;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Cerro al Lambro, li 27/01/2023

Il Responsabile del Servizio
PRINETTI PAOLA NATALIA / ArubaPEC
S.p.A.
Atto Firmato Digitalmente



COMUNE DI
CERRO AL LAMBRO
(Città Metropolitana di Milano)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 10.

Area Economico Finanziaria

Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 - 229, LEGGE N. 197/2022;

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Visto l'art. 4 del Regolamento di Contabilità vigente presso l'Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 44 del 19/10/2016, ai sensi degli artt. 147-bis e 151, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 e s.m.i., il parere è **FAVOREVOLE** .

Cerro al Lambro, li 27/01/2023

Il Responsabile dell'Area
PRINETTI PAOLA NATALIA / ArubaPEC
S.p.A.
Atto Firmato Digitalmente



COMUNE DI
CERRO AL LAMBRO
(Città Metropolitana di Milano)

Allegato alla Delibera di Giunta Comunale numero 9 del 27/01/2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che:

- La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune oggi, lunedì 06 marzo 2023 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale www.comune.cerroallambro.mi.it ex art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
- Comunicata ai Capigruppo consiliari in data odierna, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Si certifica inoltre che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D. Lgs 267/2000

Dalla residenza municipale, 06/03/2023

Anna Russo / ArubaPEC S.p.A.
Atto Firmato Digitalmente